

DELIBERA n. 10/98

Diritto di accesso ai documenti amministrativi

Nella seduta del 28.04.1998 composto come da verbale in pari data;
ritenuto che l'art. 26 del Regolamento interno di questo Consiglio approvato nella seduta del 7 gennaio 1997 disciplina il rilascio di copia degli atti e all'ultimo comma prevede che lo stesso avviene a spese del richiedente secondo modalità fissate con apposita delibera;

ritenuto che la legge n. 241/1990 nel riconoscere a chiunque "abbia interesse il diritto di accesso ai documenti amministrativi", ha stabilito che il rilascio di copia dei documenti è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salvo le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e visura ove espressamente previsti;

ritenuto che il D.P.R. 27.6.1992 n. 352 (Regolamento di attuazione delle norme e dei principi in materia di diritto di accesso) agli articoli 5 e 6 stabilisce che la copia dei documenti è rilasciata all'interessato previo pagamento degli importi dovuti secondo le modalità determinate da ciascuna Amministrazione;

ritenuto che con direttiva del 19.3.1993 la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Commissione per il diritto di accesso) ha disciplinato le modalità di rilascio delle copie dei documenti amministrativi e di rimborso delle spese di riproduzione, considerando "equitativo un corrispettivo onnicomprensivo dell'importo fisso di L. 500 per il rilascio da una a due copie, di L. 1.000 da tre a quattro copie e così di seguito, da corrispondere mediante applicazione di marche da bollo ordinarie da annullare con il datario a cura dell'ufficio";

ritenuto che, non essendo prevista per il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria l'autonomia finanziaria e contabile tale da consentire specifiche modalità di determinazione del costo delle copie e di riscossione dei relativi importi, appare opportuno uniformarsi a quanto previsto dalla indicata direttiva, tenuto anche conto dell'esigenza con la stessa segnalata "di rendere più agevole l'acquisto delle marche da bollo non facilmente rinvenibili in commercio in valore inferiore alle 500 lire";

DELIBERA

a) i soggetti che richiedono di essere autorizzati, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento interno, ad ottenere il rilascio di copie degli atti devono, contestualmente alla richiesta di autorizzazione, depositare il rimborso dei costi di copiatura in marche da bollo in ragione di L. 500 ogni due pagine di una sola facciata o di una pagina di due facciate o di L. 1.000 per tre o quattro facciate e così di seguito. Tali marche saranno applicate sulle copie del documento

e annullate con timbro o datario dell'ufficio;

b) ove la copia del documento viene rilasciata, su richiesta dell'interessato, in forma autentica, oltre i diritti di cui alla precedente lettera *a)* dovrà essere corrisposta l'imposta di bollo di L. 20.000 (mediante applicazione di marche) da allegare alla richiesta;

c) per il mero esame o visione dei documenti, previa autorizzazione ai sensi del citato art. 26 del Regolamento interno nulla è dovuto. Con l'autorizzazione all'esame dei documenti saranno indicati i giorni e l'orario in cui sarà possibile la consultazione, nonché il funzionario o l'addetto della Segreteria specificamente incaricato;

d) ove si richiede il rilascio di copie di tutti gli atti relativi ad un determinato procedimento e l'autorizzazione ai sensi dell'art. 26 sia stata concessa, il rimborso dei costi di copiatura, con le indicate marche potrà essere effettuato al momento del rilascio delle copie previa verifica del numero delle pagine da parte del funzionario o dell'addetto alla Segreteria appositamente incaricato;

e) la richiesta di rilascio di copie di documenti o di visione degli atti, con la specificazione del motivo che giustifica la richiesta, può essere inoltrata anche a mezzo del servizio postale mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento;

f) l'esame e/o la copiatura dei documenti avviene presso gli uffici del Consiglio di Presidenza nei giorni, nei locali e nelle ore all'uopo specificate nel provvedimento di autorizzazione ed alla presenza, ove indicata nel citato provvedimento del funzionario o del personale addetto;

g) la visione e/o la copiatura dei documenti può essere effettuata dal diretto interessato o da un rappresentante, debitamente autorizzato con delega autenticata ai sensi della legge n. 15/1968 e gli stessi possono procedere all'estrazione autorizzata di copie;

h) solo nell'ipotesi che il richiedente indichi specificamente i documenti di cui chiede il rilascio di copie con la precisa indicazione del numero delle pagine e con allegazione delle relative marche da bollo, potrà essere consentita la trasmissione a mezzo di servizio postale con tassa a carico del destinatario. In tal caso la sottoscrizione della richiesta, se inoltrata a mezzo del servizio postale, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, come indicato nella precedente lettera *e)*, dovrà essere autenticata a norma della legge n. 15/1968.

Si trasmetta ai Presidenti delle Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali i quali ne assicureranno la comunicazione a tutti i componenti delle rispettive Commissioni.